

Decreto federale che approva la Convenzione sulle munizioni a grappolo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2011²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 3 maggio 2008³ sulle munizioni a grappolo è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e a dichiarare, conformemente all'articolo 18 della stessa, che l'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sarà applicato a titolo provvisorio fino all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2011 5323

³ RS ...; FF 2011 5373

